



COMUNE DI BARONE CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 21/03/2019

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BERTINATO ALESSIO - Sindaco	Sì
BOGETTI Sergio Gregorio - Consigliere	Sì
GAMERRO JESSICA - Assessore	Sì
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere	Sì
FROLA FERRUCCIO - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Vice Sindaco	Sì
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Consigliere	Sì
DEFILIPPI ALBINO - Consigliere	Sì
SALVETTI ALESSANDRO - Consigliere	No
SCATTOLIN GABRIELLA - Consigliere	Sì
GRIBALDO IGOR - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa BLENCIO Nicoletta.

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor BERTINATO ALESSIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 (G.U. Serie Generale n. 292 del 17.12.2019 che ha differito al 28.2.2019 il termine per deliberare i bilanci di previsione 2019/2021 degli Enti Locali;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.1.2019 che ha ulteriormente differito il termine per deliberare i bilanci di previsione 2019/2021 degli Enti Locali al 31 marzo 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02.02.2019);

Rilevato che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.LGS. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.LGS. 10.08.2014 n. 126;
- il Comune di Barone Canavese non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.LGS. n. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019/2021;

Considerata l'attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello normativo che impattano direttamente sul bilancio dell'Ente: si pensi all'evoluzione nel campo dei tributi locali ed alle incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e compensazioni, ed

al blocco del potere di disporre aumenti tributari, disposti con la Legge finanziaria 11 dicembre 2016 n. 232;

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Vista la Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 ha previsto anche per il 2018 il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti;

Rilevato che la Legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145 in G.U. ***Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale***, non ha confermato il blocco dei tributi, l'Amministrazione comunale ha stabilito di non intervenire sulla pressione fiscale ad accessione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 919 della Legge n.ro 145/2018 ovvero di aumentare con decorrenza 1.1.2019 le tariffe ed i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993 fino al 50% delle superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso con arrotondamento a mezzo metro quadrato. Come per il 2017 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: LA tari. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio il canone occupazione spazi ed aree pubbliche ed il canone idrico;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO pertanto che lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 è stato predisposto in un contesto economico-finanziario sempre più difficile;

VISTO inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "*Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale*";

Viste le seguenti deliberazioni assunte dalla Giunta Comunale:

- n. 7 del 28.02.2019 ad oggetto: "Destinazione proventi delle violazioni al codice della strada – Bilancio di previsione 2019/2021";
- n. 8 del 28.2.2019 ad oggetto: "Determinazione Indennità di funzionale sindaco, Vice-Sindaco ed Assessore Comunale Anno 2019;

Richiamata altresì il seguente atto adottata nella seduta odierna ad oggetto:

- "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 _ 1° comma della Legge n. 133/2008. Approvazione";
- "Approvazione piano finanziario TARI anno 2018";

Dato atto che:

- il programma triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 nonché l'elenco annuale per l'anno 2018 è stato adottato con deliberazione G.C. n.ro 28 del 16.4.2018;

- Nella redazione dello schema di Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 esercizio di riferimento 2019 – è stata allocata la spesa e relativa copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera di Euro 350.000,00 prevista con deliberazione G.C. 28/2018. L'Ufficio Tecnico procederà all'aggiornamento del programma triennale di che trattasi ed alla definizione del crono programma di spesa e di quanto esposto è stato dato atto nella Nota di aggiornamento del DUP 2019_2021;

Visto altresì che sul Bilancio 2019_2021 è stata previsto il contributo pari ad €. 40.000,00 assegnato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, e che lo stesso verrà utilizzato dal Comune di Barone C.se per la messa in sicurezza della Scuola dell'Infanzia di Barone C.se;

Rilevato che il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 redatto ai sensi dell'art. 21 del D.LGS. 50/2016 è ricompreso nella nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;

Dato atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019_2021 ed il relativo piano annuale delle assunzioni 2019 è ricompreso nella nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000

Rilevato che con deliberazione G.C. n. 7 del 22.01.2018 è stato approvato il programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 21 del D.LGS. 50/2016;

Dato atto del rispetto di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della Legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i., tenendo conto che la dotazione organica di questo Ente è nettamente inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione di cui all'art. 263 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che la spesa di personale prevista rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e 557quater, della Legge 27.12.2006, n. 296 ed s.m.i ovvero l'importo previsto nel Bilancio di previsione 2018_2020 non supera la spesa impegnata per il personale nell'anno 2008;

Richiamato l'art. 9 della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Visto il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9 della Legge 243/2012, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dato atto che attualmente questa Amministrazione rispetta il limite massimo di indebitamento previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i. così come modificato dall'art. 1, comma 537, della Legge 190/2014, in quanto l'importo annuale degli interessi è inferiore al limite del 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente;

Preso atto che non è stato redatto il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) in quanto non ricorre la fattispecie;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna: "Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (D.U.P.). Approvazione Nota di Aggiornamento";

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2018 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2017;

Rilevato che sono confermate le aliquote e relative detrazioni dell'IMU, della TASI e dell'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura attualmente in vigore e stabilita con le seguenti deliberazioni:

_ ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF deliberazione C.C. n. 6 del 30.01.2017;

_ IMU deliberazione C.C. n. 07 del 30.01.2017

_ TASI deliberazione C.C. n. 10 del 30.01.2017

Considerato che il progetto di Bilancio 2019_2021 è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni introdotte di recente dal D.L. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017 che ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

Rilevato che solo i Comuni che approvavano il Bilancio 2018-2020 entro il 31 dicembre beneficiavano di tale norma agevolativa;

Considerato che nel Bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione dell'indennità del Sindaco e degli Amministratori comunali mentre non sono stati previsti gli importi relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali in quanto gli stessi hanno prodotto esplicita rinuncia scritta (cfr deliberazione C.C. n. 10 del 17.07.2014);

Visto lo schema di Bilancio di Previsione predisposto per il triennio 2018/2020, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 22.01.2018;

Vista la "Nota Integrativa al Bilancio 2018" redatta in conformità all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. che costituisce uno degli allegati al bilancio di previsione;

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che dell'avvenuto deposito degli schemi di bilancio di previsione triennio 2019/2021 è stato dato apposito avviso ai consiglieri comunali tramite mail prot. 529 del 07.03.2019 inviata ai Capigruppo Consiliari come previsto dal vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sullo schema di Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Dato atto che lo schema di bilancio e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e che sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dalla Legge per sottoporre la proposta del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e tutti i suoi allegati all'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Presenti n. 10 - Astenuti n.0 - Votanti n. 10

Favorevoli n. 10 - Contrari n. 0

esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il Bilancio di Previsione 2019_2021 redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs 118/2011, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

ENTRATE	CASSA 2019	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	433.815,46	=	=	=
Utilizzo avanzo di amministrazione	=	=	=	=
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	=	=	=	=
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	=	=	=	=
Titolo 1 – Entrate correnti di natura	379.934,12	322.950,00	323.074,00	323.120,00

tributaria, contributiva e perequativa				
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	15.662,20	13.847,00	13.847,00	13.847,00
Titolo 3 – Entrate extratributarie	62.494,92	55.020,00	54.220,00	54.220,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	455.439,65	439.100,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	=	=	=
Titolo 6 – Accensione di prestiti	4.768,87	=	=	=
Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	=	=	=	=
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	141.634,58	127.039,50	127.039,50	127.039,50
Totale titoli	1.059.958,34	957.956,50	519.680,50	519.680,50
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.493.773,80	957.956,50	519.680,50	519.680,50

SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Disavanzo di amministrazione	=	=	=	=
Titolo 1 – Spese	475.645,61	389.557,00	388.741,00	388.637,00

correnti				
di cui Fondo Pluriennale Vincolato	=	=	=	=
Titolo 2 – Spese in conto capitale	612.527,49	439.100,00	1.500,00	1.500,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato	=	=	=	=
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	=	=	=	=
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	2.260,00	2.260,00	2.400,00	2.550,00
Titolo 5 – Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	=	=	=	=
Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro	151.454,12	127.039,50	127.039,50	127.039,50
Totale titoli	1.241.887,22	957.956,50	519.680,50	519.726,50
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.241.887,22	957.956,50	519.680,50	519.726,50

Fondo di cassa finale presunto	251.886,58	=	=	=
--------------------------------	------------	---	---	---

Di approvare gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto di utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese per funzioni delegate alla regione;
- la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;
- il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

Di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario deve essere inviato alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione come previsto dal D.M. 12.05.2016 pubblicato sulla G.U. n. 122 del 26.05.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del D.lgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.

Di prendere atto del contenuto della riunione della COMMISSIONE ARCONET nella seduta del 19.09.2018 : *«per evitare che i controlli bloccanti, impedendo l'acquisizione dei bilanci alla BDAP, comportino l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies e successivi, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è stata prevista la possibilità di inviare alla BDAP i bilanci e i rendiconti allo stato "approvato dalla Giunta". Tale facoltà consente agli enti di verificare l'esistenza di errori prima dell'approvazione da parte del Consiglio, ed operare le eventuali correzioni necessarie a superare le segnalazioni di errore della BDAP prima di effettuare l'invio del bilancio definitivamente approvato.»*

Di dare atto che lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 12 del 28.2.2019 è stato inviato alla BDAP in relazione a quanto sopra esposto, in data 05.3.2019 al prot. n. 504 e che, i documenti contabili sono stati sottoposti alle procedure di controllo CON ESITO POSITIVO ovvero SENZA la presenza di errori formali e/o di quadratura giusto ns. prot. n. 510 del 06.3.2019.

Inoltre, con successiva votazione

Presenti n. 10- Astenuti n. 0 - Votanti n.10

Favorevoli n. 10 - Contrari n. ==

esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente;

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, nr.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO